



COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) DE LUCA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) PLATANIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - LARA MODICA

Seduta del 08/10/2020

FATTO

Parte ricorrente, dopo aver esperito invano il reclamo, adiva questo Arbitro chiedendo il rimborso, a seguito dell'estinzione anticipata di un finanziamento, ex art. 125-sexies TUB, della somma di € **2.221,11**, calcolata secondo il criterio del pro rata temporis, e alla refusione delle spese difensive non quantificate.

L'intermediario, costituitosi, deduce ed eccepisce: di aver già rimborsato al ricorrente tutti gli oneri dovuti in base alla normativa italiana; che l'importo delle commissioni di istruttoria e delle provvigioni dell'intermediario del credito non deve essere restituito in quanto dette commissioni hanno natura *up front* e non *recurring*; che le direttive europee, secondo la stessa Corte di Giustizia Europea, non hanno efficacia fra privati – come confermato, con specifico riguardo alla sentenza Lexitor, dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 10489/2019; che la Direttiva 2008/48/CE, come reinterpretata dalla sentenza Lexitor, non può trovare applicazione nei rapporti fra privati attraverso l'interpretazione del diritto interno in senso conforme a quello del diritto comunitario, preclusa ove risulti *contra legem* – come accadrebbe nel caso di specie; che l'esecuzione acritica della sentenza Lexitor condurrebbe alla violazione di principi fondamentali dell'ordinamento comunitario e di quello italiano quali la certezza del diritto, la tutela del legittimo affidamento, la ragionevolezza ecc.; che la sentenza Lexitor, nelle sue stesse parole, è applicabile solo a costi unilateralmente determinati dal finanziatore, e in ogni caso contrasterebbe con i principi fondamentali dell'ordinamento italiano l'obbligo per il finanziatore di rimborsare al



cliente costi fatturati da terzi; che l'applicazione pedissequa della sentenza Lexitor produrrebbe conseguenze paradossali dagli effetti imponderabili.
Chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

1)La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (pro rata temporis). La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring).

E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva debba essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019,ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto:

" A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia, che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i



costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

"La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring".

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

2) Il contratto de quo, stipulato in data 13 giugno 2014, è stato estinto in corrispondenza della rata n. 38, sulla base del conteggio estintivo in atti.

Il Collegio, in linea con il richiamato orientamento, ritiene che la domanda meriti di essere parzialmente accolta, secondo il seguente prospetto:

rate complessive	96	rate scadute	38	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	58	TAN	6,70%					
Denominazione	% rapportata al TAN							
<i>Commissioni mandataria per il perfezionamento</i>				639,36 €	Up front	250,88 €		250,88 €
<i>Commissioni mandataria per la gestione</i>				639,36 €	Recurring	386,28 €	386,28 €	0,00 €
<i>Commissioni intermediario del credito</i>				3.036,96 €	Up front	1.191,70 €		1.191,70 €
<i>Assicurazione rischio vita</i>				300,49 €	Recurring	181,55 €	143,43 €	38,12 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totale								1.480,70 €

3) Il Collegio, pertanto, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l'intermediario tenuto a corrispondere la somma di € 1.480,70.

4) Con riferimento alla richiesta relativa al premio per il rischio impiego, dal conteggio estintivo versato in atti risulta che il ricorrente ha sostenuto con il TFR la somma di € 13.517,09, con un residuo, verosimilmente coperto dalla Compagnia assicurativa, di € 2.556,13. Sulla scorta dei principi espressi dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 13305/2018), ritiene questo Collegio che ove – come nel caso di specie - in sede di estinzione anticipata del contratto di finanziamento intervenga l'assicuratore, il premio relativo alla copertura assicurativa (se individuabile), inizialmente corrisposto dal cliente non è suscettibile di restituzione al cliente stesso ai sensi degli artt. 125-sexies TUB e 2033 c.c.

5) Non può essere accolta la domanda volta alla refusione delle spese difensive attesa la natura seriale della controversia.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.480,70.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese



Decisione N. 21326 del 27 novembre 2020

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI